
Novità nel Processo Civile: approvato in via definitiva il c.d. decreto Sicurezza

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

*Di seguito si riportano le **novità processuali ivi contenute**:*

- quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso;*
- in tema di pat (processo amministrativo telematico), diviene permanente il deposito di copie cartacee dei depositi telematici.*

Di seguito il testo, definitivamente approvato (sulla colonna di destra, in neretto, sono indicate le modifiche approvate in sede di conversione), che è in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

ARTICOLO 15.

(Disposizioni in materia di giustizia).

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:

« ART. 130-bis (L). – *(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili).* – 1. Nel processo civile, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.

2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova. ».

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

ARTICOLO 15.

(Disposizioni in materia di giustizia).

01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato.

1. *Identico:*

« ART. 130-bis (L). – *(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte).* – 1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.

2. *Identico.* ».

1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: « e sino al 1° gennaio 2019 » sono soppresse.